



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: rslsphysics@pec.it

Valutazione di Impatto Ambientale e procedura di screening V.I.A

Alla ricerca di una stabilità procedurale

“MODIFICHE A PROGETTI ESISTENTI”

Riferimenti normativi:

- *D. Lgs. 104 del 2017*
- *Risposta del Ministero dell’Ambiente ai quesiti della Commissione europea del 21 maggio 2015*
- *punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006*

A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo

Con il presente articolo si propone un’analisi della normativa in materia di screening e valutazioni ambientali in campo europeo, nazionale e regionale, come risultante dalla riforma apportata dal D. Lgs. 104 del 2017, anche alla luce delle recenti Linee guida Europee.

Ci si sofferma sul problema pratico della necessità di sottoporre **nuovamente a screening** regionale una modifica di un impianto, in forza della legge nazionale e regionale.

Esistono casi in cui impianti già sottoposti a valutazioni ambientali concluse con provvedimento finale (Valutazione impatto ambientale e/o provvedimento di esclusione a VIA), **necessitano di apportare delle variante al progetto valutato.**

Le modifiche di progetti esistenti sono individuate espressamente al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, che, trasponendo letteralmente il punto 13.a dell’Allegato II alla direttiva VIA, contempla le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”. Questa definizione molto concisa nei termini ma molto astratta dal punto di vista pratico-operativo, pone una grossa problematica di gestione delle istanze.

Molto spesso, “la sottoposizione a nuovo screening V.I.A., rappresenta una **scelta di cautela dell’autorità amministrativa**, spesso non adeguatamente motivata in relazione a fattori carenti di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’Allegato V al Codice ambientale.

La Valutazione preliminare, è riservata a progetti considerati ex ante dal Legislatore di “minore impatto” (quelli elencati negli Allegati II-bis e IV al Codice dell’Ambiente), per i quali si giustifica una procedura accelerata nelle tempistiche, **ma non nell’istruttoria**. A dirla tutta, “lo screening, dunque, data la sua complessità e l’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale che all’art. 20 (e, più di recente, all’art. 9, d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 104) ne disciplina lo svolgimento, è **esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale**”.

In giurisprudenza, infatti, si è osservato che “a seguito della riproposizione del progetto nuovamente a screening V.I.A., si apre una nuova fase, su iniziativa della parte interessata, con evidente **aggravamento procedimentale**. Essa richiede l’elaborazione di una serie di documenti, con costi a carico della richiedente ed impiego di tempo, con conseguente differimento della realizzazione e messa in opera dell’impianto, anche

ove la procedura si dovesse chiudere con esito positivo. Ciò sicuramente determina un pregiudizio per l'interessata, la quale può far valere l'interesse legittimo alla corretta applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e dei principi che regolano l'azione amministrativa ed alla correlata ritenuta non necessità di sottoposizione del progetto a V.I.A.” (così, [TAR Roma sent. 6 aprile 2016, n. 4177](#) confermata da [Cons. Stato, sent. 15 gennaio 2018, n. 191](#)).

Si consideri un caso esempio di un impianto di recupero rifiuti soggetto ad una categoria progettuale (“categoria di cui al comma 7 lettera z.b dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.) per cui si è attivato e concluso il procedimento di screening Via con parere di esclusione e immagino che la stessa azienda in un secondo momento intende apportare una modifica al progetto consistente in un inserimento di un codice cer di altra tipologia rispetto al quadro esercente (**tipologia pericoloso**) relativamente alla sola messa in riserva R13. Ecco, in questo caso ci troveremo dinnanzi ad una situazione di difficile interpretazione normativa. *Quale procedura attivare? Rifare lo screening VIA e poi effettuare la variante ai sensi del DPR59/2013 e/o art. 208???*

In via cautelativa si tende a riassoggettare a nuova procedura di screening il progetto, mentre da un'attenta analisi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 basterebbe effettuare una valutazione preliminare con check di controllo (pre-screening) in cui il proponente asseveri l'assenza di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad opere o interventi originariamente già sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA, potrebbero ritenersi **modifiche o estensioni** che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (di seguito semplicemente modifiche o estensioni) quelle per le quali è verificata una o più delle seguenti condizioni:

- Ampliamento delle superfici delle strutture edilizie interne o esterne al perimetro dell'impianto, oltre la soglia del 10%;
- Ampliamento o riduzione della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, oltre la soglia del 10%;
- Aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, oltre la soglia del 10%;
- Aumento del numero dei codici CER, oltre la soglia del 10%;
- Variazione del ciclo produttivo con modifica delle operazioni di smaltimento o di recupero rispetto a quelle già autorizzate, così come definite dagli Allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La sostituzione di codici di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi
- La miscelazione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- La integrazione o la sostituzione di codici di rifiuti che sono regolamentati dalle seguenti norme di settore:
 - Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005)
 - Rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/2003)
 - Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003)
 - Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto (D.Lgs. 248/2004)



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: rslsphysics@pec.it

- Oli usati (D.Lgs. 95/92)
- Cambiamento della localizzazione;
- Cambiamento di tecnologia qualora questo non determini la riduzione o il mantenimento degli impatti preesistenti;
- Modifiche a impianti produttivi che comportino un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%;
- Modifica tale da comportare un incremento massimo dei fattori di impatto caratteristici del progetto:
- fabbisogno di materie prime 30%;
- fabbisogno di acqua 20%;
- fabbisogno di energia 20%;
- produzione di rifiuti 20%;
- emissioni atmosferiche 10%;
- emissioni di rumori 50% del valore differenziale acustico notturno e diurno di cui alla legge quadro n. 447/95;
- scarichi idrici 20%;
- emissioni termiche 10%;
- emissioni di vibrazioni 20%
- emissioni di radiazioni 20%
- traffico generato dall'intervento 30%
- materiali pericolosi usati, immagazzinati o prodotti sul sito 20%;
- rischio di incidenti rilevanti, quando intervengono modifiche che fanno rientrare l'azienda o l'impianto nel campo di applicazione della direttiva 2003/105/CE “Seveso III”.

E ovvio considerare che nel caso di modifiche o estensioni realizzate in più fasi, si ritiene necessaria una nuova valutazione allorché con l'ennesima modifica o estensione si determini il superamento delle soglie sopraindicate rispetto al progetto originariamente autorizzato.

Occorrerebbe una chiara regolarizzazione della disciplina, onde evitare l'attivazione di procedimenti senza una chiara identificazione degli impatti generati dalla modifica apportata.

Questo eviterebbe da un lato, un eccessivo carico di procedimenti amministrativi ambientali da espletarsi a carico dell'amministrazione e degli uffici competenti e dall'altro lato eviterebbe oneri e tempi eccessivi di realizzazioni di opere e modifiche apportate dal gestore/committente con evidente riduzione dei costi.